


SETTIMANA EUROPEA
PER LA **SICUREZZA E**
LA SALUTE SUL LAVORO

Milano. 24 ottobre 2024

**LA FORMAZIONE IN TEMA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO: UNO SGUARDO
VERSO IL PROSSIMO
FUTURO**

Norberto Canciani
Associazione Ambiente e Lavoro



PER UN LAVORO SANO E SICURO



ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

fondata nel 1987 da Rino Pavanello

Ente del Terzo Settore

Associazione di Protezione Ambientale di Interesse Nazionale dal 1988

Componente CIIP dal 1993

MISSION: **promozione della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro**, difesa dell'ecosistema, progresso sociale e professionale e difesa dei diritti dei soggetti più svantaggiati o deboli



L'importanza di una adeguata e sufficiente formazione, il punto di vista delle associazioni

Formazione in materia di salute e sicurezza:

- misura di prevenzione fondamentale (misura generale di tutela)
- strumento essenziale per il coinvolgimento di tutti nella organizzazione e nella gestione del sistema di prevenzione aziendale
- strumento indispensabile per aumentare la sensibilità e la consapevolezza in materia di prevenzione
- formazione di eccellenza degli specialisti quale mezzo per migliorare le competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Art. 37 D.Lgs. 81/08:

- *Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una **formazione sufficiente e adeguata** in materia di salute e sicurezza*
- *La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordo Stato Regioni*

È sufficiente attenersi formalmente a quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni per **assicurare** una formazione sufficiente e adeguata ?



Gli Accordi definiscono le modalità per organizzare una formazione adeguata, entrano nel merito dei singoli percorsi formativi individuando contenuti e durata

I contenuti degli Accordi in qualche caso sono stati contestati proprio per la loro specificità (*critica: la buona formazione non è misurabile nel numero di ore ma dovrebbe essere gestita in autonomia dalle componenti aziendali*)

Gli Accordi individuano i soggetti formatori autorizzati ad organizzare e realizzare la formazione (i requisiti dei docenti sono indicati nel decreto 6/3/2013)

In qualche passaggio gli Accordi vigenti hanno lasciato spazio a interpretazioni (ad es. soggetti di diretta emanazione) e hanno introdotto qualche modalità formativa che si è rivelata meno efficace (ad es. e-learning)



Come sono applicati gli Accordi?

- L'assenza di controlli sistematici di vigilanza sulla formazione, sia nelle aziende che sui soggetti formatori
- La scarsa attenzione di molte aziende alla qualità della formazione
- La convinzione che basti acquisire un qualsiasi attestato di formazione per aver formalmente rispettato il dettato normativo
- Qualche passaggio interpretativo discutibile degli Accordi stessi

hanno aperto il mercato a una grande varietà di soggetti formatori improvvisati che hanno, di fatto, solamente prodotto attestati



Risultato:

- Inefficacia della formazione quale misura fondamentale di prevenzione
- Controlli di vigilanza mirati che evidenziano continuamente l'inefficacia dei percorsi formativi e l'inutilità di molti attestati acquisiti al minor costo
- Tra le cause di infortuni gravi, gli organi di vigilanza molto frequentemente mettono in evidenza la inadeguata o carente formazione, pur in presenza di attestati formalmente corretti.
- Attestati di formazione in qualche caso falsi, che attestano corsi mai fatti, ma formalmente corretti in quanto presentano loghi di soggetti formatori autorizzati



Cosa fare?

Come CIIP abbiamo più volte presentato proposte articolate alle Istituzioni e alle diverse componenti della Conferenza Stato Regioni

La «bozza definitiva» del nuovo Accordo Stato Regioni, che è circolata negli ultimi mesi, perlomeno in parte, affronta alcune questioni aperte

Come CIIP e come Associazione Ambiente e Lavoro, riteniamo che sia possibile e indispensabile intervenire integrando il documento con alcuni passaggi fondamentali al fine di rendere più efficace l'offerta formativa e migliorare i controlli



Proposte

Definire immediatamente i requisiti minimi di tutti soggetti formatori (nella bozza di Accordo si ipotizza un atto successivo)

Procedere conseguentemente con l'istituzione del repertorio/elenco nazionale di tutti i soggetti formatori (istituzionali, accreditati e altri soggetti)

Prevedere un sistema di accreditamento o di verifica dei requisiti anche per i soggetti «di diretta emanazione», per cui è già previsto l'inserimento nel repertorio nazionale

Vietare l'apposizione di loghi diversi sugli attestati di formazione (unico logo del soggetto formatore effettivo, iscritto nel repertorio)



Proposte

Predisporre una piattaforma su cui registrare tutti i percorsi formativi realizzati
– attivazione del libretto formativo elettronico

Consentire l'accesso alla piattaforma per il caricamento dei dati ai soli soggetti autorizzati (iscritti nel repertorio)

Aggiornare contestualmente il decreto 6 marzo 2013 (decreto formatori) stabilendo requisiti più stringenti per i docenti abilitati (ad es. il solo possesso di una laurea non può costituire titolo di «esperienza» specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)



Proposte

Definire le modalità per il monitoraggio/controllo delle attività formative

Programmare piani di controllo mirati in tutte le ASL/ATS per una verifica sulla efficacia della formazione

Definire criteri per la verifica delle modalità di monitoraggio interno aziendale dell'efficacia della formazione

In sede di vigilanza ordinaria non attenersi alla sola verifica dell'esistenza degli attestati ma controllare anche il fascicolo del corso predisposto dal soggetto formatore



Proposte

Per una maggiore incisività ed efficacia dei controlli si ritiene indispensabile introdurre sanzioni anche per i soggetti formatori che non rispettano i requisiti di legge o che gestiscono la formazione in modo difforme da quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni

La sanzione potrebbe essere inserita prevedendo una integrazione dell'art. 23 del D.Lgs. 81/08 (obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) con aggiunta tra le figure obbligate anche dei fornitori di servizi di formazione

Prevedere i soli provvedimenti di sospensione o cancellazione dai repertori/elenchi nazionali o regionali non consentirebbe di avere uno strumento sanzionatorio utile anche per i soggetti formatori irregolari



Conclusione

Associazione Ambiente e lavoro e CIIP rinnovano la disponibilità a fornire contributi su questi temi in quanto possono rappresentare un punto di raccordo per una sinergia pubblico/privato mirata allo sviluppo della prevenzione, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

ciip-consulta.it

amblav.it



Norberto Canciani

Milano, 24 ottobre 2024